

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 2018

Roma, 25 luglio 2005

Alla AVEDISCO
Associazione Vendite Dirette Servizio
Consumatori

Via Andrea Doria 8 20124 – Milano

avedisco@avedisco.it

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – Incaricati alle vendite.

L'Avedisco, associazione di categoria che rappresenta le imprese attive nel canale della vendita diretta di beni e servizi, ha rivolto un interpello a questa Direzione generale al fine di chiarire se la figura del c.d. "incaricato alle vendite" sia assoggettata all'assicurazione INAIL qualora svolga le attività previste dall'art. 1 del T.U. n. 1124/1965 o si avvalga in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.

Il dubbio interpretativo si pone in quanto l'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 ha disposto l'obbligo di iscrizione all'INAIL per i lavoratori parasubordinati qualora svolgano attività rientranti nel campo di applicazione del predetto T.U. e gli incaricati alle vendite, sia pur ai soli fini contributivi, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, analogamente ai lavoratori parasubordinati.

Ciò premesso, va rilevato che la figura dell'incaricato alla vendita trova una specifica regolamentazione nella disciplina sul commercio contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ai soli fini contributivi i compensi percepiti da tali lavoratori sono assimilati a quelli dei lavoratori parasubordinati. Tale assimilazione peraltro non è estesa agli aspetti fiscali in quanto i redditi derivanti dalla attività di incaricato alle vendite rientrano fra i "redditi di impresa" o tra i "redditi diversi" (se derivanti da attività non esercitate abitualmente) e non seguono il regime fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori parasubordinati.

In relazione a quanto sopra, considerato che i destinatari dell'obbligo assicurativo INAIL sono unicamente i lavoratori parasubordinati indicati dall'art. 49, comma 2 lett. a) del TUIR (attualmente art. 50, comma 1, lett. c bis) e che la individuazione del campo soggettivo di applicazione dell'assicurazione ha natura tassativa, si ritiene che gli incaricati alle vendite, che rappresentano una figura tipica di intermediari distinti dai collaboratori coordinati e continuativi, oggi salvo limitate eccezioni lavoratori a progetto (co.co.pro.), **non siano tenuti** alla iscrizione all'INAIL anche qualora svolgano le attività previste dal T.U. n. 1124/1965 o si avvalgano in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP

DP